

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 1<sup>o</sup> OTTOBRE 1953

(1<sup>a</sup> Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### I N D I C E

#### Disegno e proposta di legge:

« Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana » (26) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 2, 5, 8, 9
CANEVARI . . . . .	8
CARELLI . . . . .	2, 9
CEMMI . . . . .	5, 8
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	9
ROLLALANZA . . . . .	6, 9
MARTINI Ferdinando . . . . .	8
SPEZZANO . . . . .	3, 6, 8

« Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni » (30) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

CANEVARI, relatore . . . . .	10
CAPPELLINI . . . . .	11

#### Per la morte del senatore Grazi:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	2

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Martini Ferdinando, Massini, Porcellini, Rizzatti, Toselli e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Voccoli è sostituito dal senatore Spezzano.

Intervengono inoltre, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, i senatori Carelli e Cemmi.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Colombo.

#### Per la morte del senatore Enrico Grazi.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui si levano tutti i senatori e il Sottosegretario di Stato). So di interpretare il pensiero unanime della Commissione inviando un commosso e reverente saluto alla memoria del nostro collega ingegner Enrico Grazi. Credo che migliore onore a lui stesso non potremmo fare che lavorando nel campo tecnico a cui egli si era dedicato. Essendo quest'oggi riuniti in un'Assemblea non in forma pubblica, non è opportuno sospendere la seduta. Continueremo i nostri lavori pensando che egli, se fosse stato presente, li avrebbe seguiti con molto interesse e molta passione.

Sono sicuro di interpretare il vostro pensiero inviando alla famiglia dello scomparso le condoglianze della nostra Commissione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al ricordo e alle condoglianze.

**Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Benedetti ed altri:**  
**« Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana » (26).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana ». Prima di mettere in discussione questa proposta di legge, vorrei dirvi rapidissimamente quali ne sono le origini.

Voi sapete che il problema dell'utilizzazione degli impianti elettrici e delle risorse idriche di alta montagna è disciplinato da un sistema di disposizioni legislative molto complesso. Poichè l'importanza di questi impianti si è venuta grandemente sviluppando in questi ultimi anni, il Ministero dei lavori pubblici sta studiando da tempo una riforma organica della disciplina dell'utilizzazione delle acque di alta montagna. Poichè gli studi per questa riforma andavano per le lunghe, si è pensato ad uno stralcio di quelle disposizioni soprattutto per quanto riguarda i benefici ai Comuni rivieraschi dei bacini. Ad iniziativa del deputato De' Cocci fu infatti presentata una proposta di legge alla Camera dei deputati nel dicembre 1951. Questa proposta di legge fu approvata dalla Camera, nel novembre dell'anno successivo, ma, data la complessità della materia, il Senato non poté deliberare prima del suo scioglimento. All'inizio della nuova legislatura si è ripresentato il problema di provvedere allo stralcio di una parte del-

le complesse disposizioni che il Ministero dei lavori pubblici sta elaborando. La parte più urgente è naturalmente quella degli indennizzi ai Comuni danneggiati. Cosa dicono le disposizioni vigenti? Attualmente i concessionari che provvedono ad impianti idroelettrici in bacini imbriferi debbono concedere una certa quantità di energia ai Comuni rivieraschi; ma sono i Comuni stessi che, se vogliono prelevarla, debbono provvedere all'allacciamento al luogo di produzione. Trattandosi in prevalenza di Comuni di montagna scarsamente dotati di mezzi finanziari, essi non sono in grado, nella grande maggioranza dei casi, di godere di questo beneficio non potendo provvedere nè alla costruzione della linea, nè alla trasformazione dell'energia. Quindi questa disposizione è divenuta praticamente inoperante. Se si valuta in lire il beneficio che i Comuni rivieraschi dovrebbero avere attraverso la concessione di energia elettrica si arriva ad una cifra che è difficile valutare con precisione ma che è stata stimata in circa 7 miliardi.

Come ho detto, la riforma che è allo studio del Ministero investe complessi problemi, come ad esempio quello della derivazione di acqua a scopo irriguo o quello delle espropriazioni. Stralciamo allora, dice il senatore Benedetti, la parte riguardante l'indennizzo ai Comuni rivieraschi, e traduciamo in denaro l'energia elettrica che la legge attuale concede ai Comuni. Le grandi industrie elettriche non credo che possano avere difficoltà, perchè darebbero in denaro quel che oggi sono tenute a corrispondere in natura, cioè in energia elettrica. Questo è lo spirito animatore della proposta di legge Benedetti, sulla quale dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI. Già altra volta mi sono occupato della questione, poichè debbo difendere gli interessi del mio collegio, che è prevalentemente di montagna, dove si stanno effettuando lavori di una certa importanza per dighe e centrali elettriche. In questa zona sta lavorando la società U.N.E.S. che, come tutte le grandi società, non fa altro che operare nell'esclusivo suo interesse senza tener conto degli interessi dei privati e dei Comuni. Io ebbi in passato ad interessare l'onorevole Ministro dei

lavori pubblici del tempo, senatore Aldisio, che promise il suo intervento per evitare che venissero commesse ingiustizie nei riguardi dei privati e dei Comuni interessati. Nella mia zona ci sono due piccoli centri urbani che debbono essere sommersi per creare un bacino; l'U.N.E.S. non intende indennizzare in maniera generosa e con criteri altruistici questi montanari che si vedono togliere la casa. Queste case vengono stimate con criteri commerciali senza tener conto alcuno dei valori umani. Così case di abitazioni, che dovrebbero essere ricostruite altrove, sono pagate poche migliaia di lire. Ebbi occasione di pregare l'onorevole Aldisio perchè intervenisse facendo desistere l'U.N.E.S. da questo suo atteggiamento. Il Consiglio superiore, diretto dal professor Greco, non fu di questo parere, e la cosa è andata avanti senza tener conto delle proteste del parlamentare che rappresenta la popolazione. Quando si parlò per la prima volta della legge De' Cocci, io notai con molto piacere che c'era una clausola che salvaguardava i diritti dei proprietari oltre a quelli dei Comuni. Questa clausola invece non è riportata nella proposta di legge Benedetti. Io vorrei che vi venisse inclusa perchè altrimenti si fanno solo gli interessi delle grandi industrie.

Mi si permetta poi una considerazione più generale. I servizi elettrici sono di capitale importanza per la nostra Nazione e ormai rappresentano la base fondamentale della nostra economia, tanto da far pensare alla necessità di una revisione strutturale della loro posizione. Per quale motivo non possiamo noi esaminare la possibilità di nazionalizzare le industrie elettriche? Sarebbe veramente l'inizio di una nuova vita economica, sarebbe veramente una porta aperta verso quel miglioramento generale economico che desideriamo non solo per i paesi della montagna, ma per tutta la popolazione italiana. L'energia elettrica costa troppo. Dicono gli industriali che ci sono tasse, ci sono dazi, ci sono particolari imposte. È vero: ma il fatto fondamentale è che il prezzo base è troppo elevato. Perchè dobbiamo dare a questa gente miliardi che potrebbero andare a vantaggio dell'economia nazionale?

Detto ciò, propongo di sospendere la discussione di questa proposta di legge, rinviandola alla prossima settimana, per dare a tutti la possibilità di esaminare attentamente i progetti Benedetti e De' Cocci in modo che si possa arrivare alla formulazione di un disegno di legge più armonico e più aderente alle necessità della nostra Nazione.

SPEZZANO. A proposito di questo progetto di legge, ritengo che si possa giungere alla definizione di un provvedimento legislativo che raccolga il consenso di tutta la Commissione. Inutile dire che se si potesse arrivare a quanto ha proposto, su scala nazionale, il senatore Carelli, noi di questa parte saremmo non solo favorevoli ma entusiasti. Sta di fatto però che noi sentiamo la necessità assoluta di risolvere per il momento il problema degli indennizzi ai Comuni, che è un problema di capitale importanza per molti Comuni d'Italia.

Ciò premesso, ritengo di dover fare un poco la storia di questo problema. Attualmente i diritti dei Comuni rivieraschi sono regolati da due articoli, il 52 e il 53, del decreto del 1933. A norma dell'articolo 52 spetta ai Comuni rivieraschi un quantitativo di energia elettrica, al prezzo di costo, fino al 10 per cento della produzione totale, da prelevare sul luogo di produzione. A norma dell'articolo 53 spetta ai Comuni rivieraschi ed alla provincia un sovraccanone che può raggiungere le 436 lire per ogni kilowatt della produzione nominale media quando viene trasportata oltre dieci chilometri dal luogo di produzione. Queste provvidenze sono delle modestissime briciole, ma quel che è più grave è che la prima norma, quella dell'articolo 52, è una di quelle disposizioni impossibili perchè sottoposta a tali e tante condizioni che ne rendono impossibile la realizzazione, senza parlare del sabotaggio che fanno le società industriali.

È un fatto che solo l'1 per cento dei Comuni rivieraschi è riuscita, dal 1933 ad oggi, ad avere l'energia con il sistema che la legge prevede. Dico avere l'energia, non il quantitativo massimo, perchè il Genio civile ne fissa un modestissimo limite. Il 14 per cento degli altri Comuni è riuscito a sostituire l'energia con un *quid* di denaro. Io che sono sindaco del Co-

mune rivierasco più importante della Calabria, sono in lotta da tre anni con la S.M.E., ma, nonostante un autorevole intervento dell'onorevole Aldisio, fino a questo momento non sono riuscito a far dare pratica attuazione nè all'articolo 52 nè all'articolo 53. La S.M.E., infatti, quando io dico di volere l'energia, risponde che non è in condizioni di indicare il prezzo di costo. Faccio istanza al Ministero delle finanze perchè fissi l'ammontare del sovracanone e il Ministero mi risponde che, non essendosi ancora fissato il canone demaniale, non si può stabilire il sovracanone.

Tutto questo mi ha messo in condizioni, discutendosi il bilancio dell'Agricoltura dell'anno scorso, di concludere in questi termini, che tra le tante falsità storiche che si dicono vi è quella di affermare che il brigantaggio nell'Italia meridionale è finito nel 1870. No, il vero brigantaggio è cominciato nel momento in cui vi è venuta la S.M.E.

Allora, data questa triste esperienza, cosa dobbiamo fare? È evidente che dobbiamo uscire da questo stato di cose. È bene che i colleghi sappiano che vi sono tre proposte di legge sull'argomento, quella Benedetti al Senato, e quelle De' Cocci e Bettiol alla Camera. I colleghi debbono essere informati delle differenze sostanziali fra queste tre proposte di legge. La proposta di legge De' Cocci è identica a quella Benedetti, ma ha di più la regolamentazione dei diritti delle due parti in ordine alle espropriazioni. Dico subito che non mi pare che noi, per cercare di regolamentare i diritti dei privati, possiamo rinviare questo problema dei Comuni rivieraschi che è assolutamente prevalente.

La terza proposta di legge, quella dell'onorevole Bettiol, prevede non solo la risoluzione del problema dell'articolo 52, ma anche quello del sovracanone di cui all'articolo 53. Sono d'accordo con i colleghi Benedetti e Buizza che possiamo fare anche a meno di regolamentare l'articolo 53 perchè esso, così come è, è di meno difficile realizzazione che non l'articolo 52. Quindi, su questo primo punto, concludo che, secondo me, la Commissione può limitare la sua attenzione alle modifiche dell'articolo 52 proposte col disegno di legge Bene-

detti-Buizza. Ma queste modifiche dobbiamo concordarle, dobbiamo vederne le modalità.

I colleghi Benedetti e Buizza propongono di sostituire tre articoli all'articolo 52. Cosa dicono questi tre articoli?

Anzitutto, l'erogazione di energia elettrica viene sostituita da un canone, che è fissato in lire 1.200 (1.600 propone l'onorevole De' Cocci). Secondariamente, si abbandona il concetto dei Comuni rivieraschi, allargandolo a quello di Comuni del bacino imbrifero. In terzo luogo, mentre prima dell'energia, o dell'eventuale corrispettivo, disponevano i Comuni come meglio credevano, oggi si propone la creazione di un consorzio obbligatorio tra tutti i Comuni del bacino imbrifero.

Questi tre concetti non possiamo accettarli *sic et simpliciter*. Se accettassimo il primo, cioè la sostituzione in ogni caso dell'energia con le 1.200 lire, noi verremmo a ledere dei diritti acquisiti già sanciti in una legge e in taluni casi già realizzati. Allora noi per questo riguardo proporremmo l'opzione. I Comuni hanno diritto ad avere non più fino al 10 per cento, come diceva il vecchio articolo, ma ad avere il 5 per cento dell'intera energia a meno che non preferiscano il canone sostitutivo. Non ci dobbiamo dimenticare che sono pochi i Comuni che potranno realizzare la presa di possesso dell'energia, perchè se la distanza dalla centrale è notevole, come è il caso di Spezzano e Cerico nella Sila, rispettivamente 10 e 70 chilometri, occorrerebbero miliardi per la costruzione della linea. Comunque si dovrebbe anche stabilire che i Comuni possono prelevare l'energia dal luogo più vicino, cioè non solo dalla centrale ma anche da qualsiasi linea di trasporto o cabina di trasformazione.

In secondo luogo, noi non possiamo accettare l'allargamento del concetto da quello di Comuni rivieraschi a quello di Comuni del bacino imbrifero: prima di tutto per un motivo d'ordine giuridico, poi per un motivo di ordine morale. Non possiamo accettarlo per motivi di ordine giuridico, perchè verremmo a ledere dei Comuni, che hanno già diritti quesiti, attraverso una legge che avrebbe effetto retroattivo. Non possiamo accettarlo per motivi di natura morale, perchè l'articolo 52 del decreto del 1933 non rappresenta un'elargizione da parte delle società elettriche, ma rappresenta quasi

un risarcimento forfetario del danno che durante i lavori e per i lavori le società hanno prodotto ai Comuni rivieraschi.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma anche agli altri Comuni del bacino imbrifero!

SPEZZANO. I danni non sono solo quelli della privazione di acqua!

Sono, prima di tutto, l'occupazione dei terreni che vengono invasi; in secondo luogo, l'occupazione dei terreni per costruzione di strade (che abilmente vengono dichiarate strade private); in terzo luogo, i danni che derivano dalla diminuzione dei pascoli, in conseguenza della quale i Comuni non possono più percepire la imposta sul bestiame. Nel mio Comune, per esempio, si sono dovute vendere 9000 pecore, 300 vacche ed altro bestiame, perchè è venuto meno il pascolo.

Dunque, l'articolo 52 è un risarcimento dei danni che hanno subito i Comuni rivieraschi. Con la presente proposta di legge si vorrebbe capovolgere questo principio ed estendere a tutti i Comuni del bacino imbrifero questo beneficio. Fin qui nulla di strano; sarà anzi titolo di onore per la nostra Commissione se ci occuperemo anche dei Comuni del bacino imbrifero. Però, intendiamoci, non possiamo favorire questi Comuni a danno dei Comuni rivieraschi: possiamo favorirli a danno delle società.

Potrei fare, per ciò, un'altra proposta conciliativa: stabiliamo quel *quantum* che rappresenta il vecchio diritto per i Comuni rivieraschi, e stabiliamo un altro *quantum* a carico delle società per i Comuni del bacino imbrifero.

Terza proposta, sulla quale credo che tutti dovrebbero essere d'accordo, almeno tutti coloro che hanno una minima pratica di amministrazione. Anzitutto, dobbiamo tener presente che qui si capovolge il principio di queste entrate, disponendo che i Comuni debbono costituirsi in consorzi obbligatori e specificando come le somme debbono essere spese. Parliamoci chiaramente, onorevoli colleghi. Un consorzio obbligatorio significa che i pochi o molti milioni che dovrebbero andare a beneficio dei vari Comuni finiranno con l'essere consumati dai numerosi impiegati che il consorzio deve avere, finiranno con il venire utilizzati a profitto del

Comune che ha maggiore importanza, di quello che farà sentire di più la propria voce, utilizzati insomma per provvedimenti che interessano il Comune più forte, trascurando i piccoli Comuni. Noi pensiamo invece che non si debba assolutamente parlare di consorzi obbligatori. Abbiamo la legge comunale e provinciale nella quale, se mal non ricordo all'articolo 74, è data facoltà ai Comuni di unirsi in consorzi volontari. La legge comunale e provinciale autorizza dunque la formazione dei consorzi; perchè imporre qui dall'alto che i Comuni debbano unirsi in consorzio obbligatorio e che debbano spendere delle somme in una determinata maniera? Noi indirettamente, attraverso questa legge, daremmo un altro colpo alle autonomie comunali, perchè priveremmo i Comuni di alcuni diritti, tramuteremmo i diritti in un'altra forma, ma poi imporremmo come le somme in questione debbano essere spese.

Ritengo pertanto che la proposta di legge debba essere modificata. Io mi riservo di presentare tre emendamenti che mirano per l'appunto a realizzare questi tre concetti: diritto di opzione, limitazione ai Comuni rivieraschi dei benefici in parola o, nel caso si vogliano estendere tali benefici ai Comuni del bacino imbrifero, determinazione di un altro sovracano a carico delle società; abolizione del consorzio obbligatorio.

Su questi elementi ci potremo mettere d'accordo e, ripeto, faremo in tal caso davvero una cosa utile nell'interesse dei Comuni rivieraschi.

CEMMI. Vorrei, anzitutto, far rilevare che la presente proposta di legge non è sorta dalla mente dell'onorevole De' Cocci o del ministro Aldisio, ma è frutto di approfonditi studi fatti dagli amministratori dei Comuni della montagna; e tutti i competenti si sono trovati concordi sui suoi concetti fondamentali.

La differenza tra Comune rivierasco e Comune del bacino imbrifero è già stabilita nella legge, perchè all'articolo 53 rimane fissato che i vantaggi vanno a solo favore dei Comuni rivieraschi; c'è già dunque un vantaggio riconosciuto a questi ultimi.

Ora, in tutti i congressi tenuti sulla questione si è ritenuto di allargare il campo della

solidarietà anche ai Comuni del bacino imbrifero, per dar corpo alla norma costituzionale che sancisce l'obbligo di deliberare provvedimenti a favore delle zone di montagna.

Noi abbiamo inoltre la certezza, a quanto abbiamo sentito dire anche dall'onorevole Presidente, che questo sovracanone rappresenta una quantità notevole di beni monetari: si parla di miliardi (da quattro a sette miliardi). Ora, mi sembra che quando noi sostituiamo ad un bene ipotetico, sancito dall'articolo 52, un bene reale di questa consistenza, si possa anche essere un pochino più solidali con tutti i Comuni del bacino imbrifero perchè a tutti andrà qualcosa. Io ho fatto dei calcoli per quanto riguarda la mia zona — sono di un collegio tipicamente montano — ed ho rilevato che si tratta di cifre che nessuno di noi ha mai sperato di poter mettere a disposizione del consorzio dei Comuni.

Anche il concetto del consorzio è nato in questi congressi di competenti perchè si è pensato, di fronte alle grandiose opere da svolgere, che il consorzio, se abbiamo un minimo di fiducia in una possibilità di accordo fra i vari Comuni, sia il più adatto ad usare anno per anno questi fondi cospicui per risolvere da una parte il problema del bacino imbrifero e dall'altra quasi tutti, per non dire tutti, i problemi di lavori pubblici dei Comuni del bacino stesso, problemi che, a calcoli fatti, risultano poter essere risolti in pochi anni in seguito all'applicazione della presente legge. Non dobbiamo dimenticare che questi Comuni subiscono tutti i danni senza trarne gli utili dei Comuni rivieraschi. Alcuni debbono trasformare in pochi anni tutta la loro attività agricola perchè, ad esempio, il granoturco non può più essere coltivato data la diminuita umidità del terreno. Dunque, i danni vanno a carico non dei soli Comuni rivieraschi, ma di tutto il bacino imbrifero, mentre i pochi vantaggi che la legge prevede vanno solo ai primi.

Queste considerazioni sono determinanti per l'estensione dei benefici a tutti i Comuni del bacino montano. Ed insisto col dire che non si tratta di una germinazione di una notte, di un'idea balzana sorta dal cervello di qualcuno, ma del risultato di studi fatti da gente che se ne intende, come ad esempio dagli amministratori della Regione Trentino-Alto Adi-

ge, una delle più interessate in materia, i quali hanno in mano tali questioni come i ferri del mestiere quotidiano; studi fatti da vecchi funzionari e dirigenti di aziende elettriche, d'accordo con gli uffici legislativi del Ministero dei lavori pubblici.

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di legge che, essendo di prima applicazione, non possiamo sapere — come tutte le leggi nuove, specialmente se contenenti concetti innovatori — quali risultati potrà produrre. Ma io raccomando vivamente, poichè è voto di tutte le popolazioni della montagna, che dal 1949 attendono questi provvedimenti, che si approvi la proposta di legge così come ci viene presentata; siamo poi sempre in tempo a modificarla come vogliamo, tanto più che è già in discussione il testo di legge organico su questa materia. Diamo subito alle popolazioni della montagna questi benefici che vanno tutti a loro vantaggio...

SPEZZANO. Ma perchè il vantaggio non lo prendiamo dalle società, e dobbiamo prenderlo dagli altri Comuni? Perchè per dare un beneficio ai Comuni imbriferi dobbiamo danneggiare i Comuni rivieraschi e non gravare ancora le società?

CEMMI. Sto dicendo che il denaro che ricaviamo è di una certa consistenza e può essere distribuito con una certa larghezza anche ai Comuni imbriferi, che subiscono gli stessi danni degli altri, e molte volte danni maggiori.

ROLLALANZA. Io ho l'impressione che le osservazioni svolte dal collega Spezzano e dal collega Carelli siano meritevoli della maggiore considerazione. Purtroppo il testo unico sulle acque porta la mia firma perchè in quel periodo mi trovavo ad essere Ministro dei lavori pubblici, ed avevo ereditato una situazione di studi che si trascinava da anni; i contrasti di interessi, come è naturale che avvenga tutte le volte che si deve smuovere una materia legislativa che risente delle tradizioni, degli usi e dei costumi e delle precedenti disposizioni che per molti anni hanno avuto vigore, erano vivissimi e profondi. Ricordo che in quella circostanza questa materia fu oggetto di ampie discussioni nelle riunioni

del Comitato interministeriale cui fu affidato l'incarico di aggiornare ed unificare tutta la legislazione sulle acque. Naturalmente la legge risente, come giustamente è stato osservato, di compromessi, poichè eravamo in un periodo in cui l'Italia aveva grande bisogno di energia elettrica: bisognava sviluppare gli impianti elettrici e d'altra parte non si dovevano nè si potevano intaccare gli interessi dei Comuni rivieraschi, particolarmente in materia di derivazione di acque, materia controversa, piena di litigi, di cause, materia che era passata da una giurisdizione ad un'altra e sulla quale si erano avuti pareri diversi ed era difficile poter esprimere un giudizio definitivo.

Comunque, quel testo unico, con tutti i suoi difetti, è servito per un certo periodo di tempo a regolare la materia. È evidente che merita ora di essere aggiornato, in rapporto sia alle esperienze sia, particolarmente, alle mutate condizioni di ambiente, di carattere sociale e di carattere economico.

Quella legge conteneva un'altra parte che fu stralciata, riguardante il controllo dello Stato sulle società elettriche. E fui proprio io a volere che in quella legge fosse contenuta la disciplina di questa materia, perchè le società elettriche cominciavano ad avere atteggiamenti di strapotere e ad abusare della tolleranza dello Stato, in quanto si accaparravano le concessioni ed impedivano che altri potessero prenderle, in base al concetto della maggiore derivazione di acque e della maggiore utilizzazione, e praticamente cominciavano a diventare motivo di preoccupazione.

Non starò a dire qui le ragioni per cui all'ultimo momento la parte che regolamentava tale materia fu stralciata dalla legge: prevalse, fra tante altre considerazioni, uno spauracchio fatto ventilare in quel momento, quando uno dei maggiori esponenti delle imprese elettriche venne fuori a dichiarare che le società avevano, sì, assecondato l'incitamento del Governo perchè si aumentasse la potenza di energia idroelettrica, ma in fondo erano andate al di là di quel che era opportuno in quel momento in Italia (il che giustificava anche la mancata utilizzazione di alcune concessioni e la richiesta di proroghe da parte delle società per il mantenimento delle concessioni, nelle quali era fissato un limite entro cui do-

vevano essere installati gli impianti), in quanto risultavano sul mercato 2 miliardi di chilowattora di energia invenduti.

In effetti, in quel periodo c'erano questi due miliardi di chilowattora invenduti, ma c'erano in quanto cominciavano già a profilarsi gli impianti elettrici da parte dei produttori-consumatori: le Ferrovie dello Stato cominciavano a costruire i loro impianti, avevamo avuto i Falck e le aziende municipalizzate, quella di Milano in modo particolare, che avevano sviluppato notevolmente i loro impianti, e vi erano altre aziende che stavano per lanciare altra energia sul mercato. Tutto questo suscitò alcune preoccupazioni delle quali io non mi spaventai; ed avevo ragione, perchè poi durante la guerra ne abbiamo visto le conseguenze, rimanendo senza energia e vedendoci costretti a dosare quella occorrente per le esigenze delle forniture belliche. Comunque, quella parte fu stralciata dalla legge.

Io, senza associarmi completamente alla proposta dell'onorevole Carelli — il quale parla addirittura di nazionalizzazione delle imprese di energia elettrica — poichè questo è un problema che va meditato e studiato con molta attenzione, non posso tuttavia essere incoerente con me stesso e non posso non ritenere che sia giunto il momento di stabilire quel tale controllo ed intervento dello Stato in tutta la materia dell'energia elettrica, che io mi auguro. Non so a che punto siano gli studi in proposito; so che altri Ministri si sono dopo di me occupati del problema, e che ad un certo punto stava per essere varato l'intervento dello Stato nel campo dell'energia elettrica. Non conosco l'opinione del Governo in materia, ma è pacifico ed augurabile che nel nuovo testo unico sulle acque tale argomento possa trovare, se non una completa regolamentazione, un principio di inserimento, per una ragione che io direi di esigenza materiale e morale da parte dello Stato, perchè questa materia sia inquadrata in una chiara disciplina e dia possibilità al Governo di intervenire al momento opportuno.

Per concludere, per quanto riguarda le proposte avanzate dall'onorevole Spezzano, io credo che occorra distinguere, come egli ha detto, fra Comuni rivieraschi e Comuni del bacino

imbrifero perchè, evidentemente, anche se sono esatte alcune considerazioni sul fatto che vi sono dei Comuni del bacino imbrifero che possono avere, in determinate circostanze, maggiori danni di quanti non ne abbiano i Comuni rivieraschi, sta di fatto che in fondo, quando si viene a creare un bacino con un impianto idroelettrico, con un lago artificiale, si toglie ai Comuni rivieraschi quello che era il loro patrimonio, quello che costituiva per loro la possibilità anche di iniziative che potevano essere sfruttate, ed evidentemente si viene a stabilire una gerarchia di danni fra gli uni e gli altri, che non dobbiamo ignorare.

Ecco perchè arrivo anch'io alla conclusione che è opportuno rinviare l'esame della proposta di legge, per poter meglio approfondire le varie questioni. Ci auguriamo che in una successiva riunione il Ministro, o il Sottosegretario, ci diano lumi in proposito, facendoci conoscere a che punto sono questi famosi studi per il nuovo testo unico sulle acque, e quindi fino a che punto convenga varare il provvedimento in un modo o in un altro, tenendo conto di quello che è in elaborazione e di cui noi possiamo fare delle anticipazioni con lo stralcio di determinati provvedimenti. Mi associo dunque al collega Spezzano ed agli altri colleghi, e prego la Commissione di rinviare l'esame della proposta di legge. Potremo così prendere una decisione che non sia affrettata, perchè la materia è così vasta e complessa, che, per anticipare di quindici giorni o di un mese la deliberazione, non possiamo trascurare degli interessi che, in alcuni casi, sono fondamentali.

SPEZZANO. Desidero fare una precisazione: far rilevare cioè al collega Cemmi che, se è vero che questa proposta di legge non è uscita da una merite malata dalla notte alla mattina, ma che è stata elaborata da gente che se ne intende, stia tranquillo l'onorevole Cemmi che anche il collega che gli parla nè improvvisa dalla notte alla mattina, nè dice cose che non siano il frutto di altre riunioni e di altri studi. Da questa parte non siamo affatto contrari ai Comuni del bacino imbrifero; intendiamo però semplicemente che quello che deve darsi ai Comuni del bacino imbrifero

fero sia dato dalle società e non torni a scapito dei Comuni rivieraschi.

Secondo: il collega Cemmi diceva che i Comuni rivieraschi hanno già una posizione di favore, apportata loro dall'articolo 53 della vecchia legge. Questo è vero, ma non è men vero che noi oggi modificheremo l'attuale situazione, perchè lasceremo invariato l'articolo 53, ma dimezzeremo i diritti sanciti dall'articolo 52, e molte volte li ridurremo ad un terzo.

CEMMI. Ma non per tutti i Comuni!

SPEZZANO. Ma per un certo numero di Comuni sì, per quei Comuni che hanno una amministrazione disposta a lottare! Sono d'accordo comunque di rinviare la discussione ad una delle prossime riunioni e perciò, per favorire lo studio dell'attuale proposta di legge, presento il mio primo emendamento, un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, al quale potranno seguire altri emendamenti in linea subordinata.

MARTINI FERDINANDO. Convengo sulla opportunità del rinvio. Sarebbe molto opportuno che fosse presente nella prossima riunione un rappresentante del Ministero della agricoltura, perchè anche gli agricoltori vengono ad essere danneggiati.

CANEVARI. Mi associo alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE, *relatore*. La discussione preliminare ci ha portato alla conclusione che il problema è molto vasto, e si riallaccia al problema della disciplina della produzione della energia elettrica, allo studio presso il Ministero dei lavori pubblici.

Le cifre sono sempre un po' aride, ma se noi pensiamo che consumiamo oggi 32 miliardi di chilowattora all'anno, e questa è la nostra produzione, e pensiamo che la legge sui Comuni rivieraschi o del bacino imbrifero è tale che può portare fino ad un 10 per cento dell'energia totale a queste zone, risultano tre miliardi e 200 milioni di chilowattora a disposizione di attività di carattere comunale. E pertanto, poichè oggi ogni chilowattora prodotto, sia da impianti grossi che piccoli o medi,



sia antichi che moderni, costa in media 4 o 5 lire (nei nuovi impianti costerà sette, nei vecchi quattro o giù di lì, e tutta la discussione si svolgerà sul costo del chilowattora) la somma complessiva sarà di oltre 12 miliardi.

Comunque, arrivati a questo punto, il problema della nazionalizzazione non si pone, perchè ci troviamo di fronte ad un problema più grosso: stanno scadendo le concessioni. Nel corso di questa legislatura noi lo affronteremo sicuramente. Teniamo presente che la Fin-elettrica dovrebbe (come Ferrovie dello Stato, come I.R.I., come aziende municipalizzate — ne feci un accenno nella discussione del bilancio dei lavori pubblici di due anni fa) mettere insieme qualcosa come 10 miliardi di chilowattora; si tratta dunque di una disciplina che non è di monopolio, ma è di concorrenza e quindi tale complesso potrebbe pesare moltissimo nell'equilibrio della distribuzione, potrebbe dominarlo completamente, senza un monopolio dello Stato o dei privati.

Comunque, il problema è stato impostato, e vi posso dire che, nel campo delle municipalizzate, le grandi aziende, che sono anche esse di proprietà della collettività, come a Torino, a Milano, a Roma, sono già d'accordo per costruire una grande linea Nord-Sud, che vada da Milano a Roma e possa raccogliere tutte le municipalizzate per una distribuzione che non è di Stato, ma che è come se lo fosse.

Le proposte del collega Spezzano, che porteremo a conoscenza di tutti i membri della Commissione, (e sarà intanto distribuito lo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, testè presentato) potranno servire di base per le ulteriori discussioni.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non intendo entrare adesso nel merito della questione, soprattutto poichè la Commissione sembra decisa a rinviare alla prossima riunione il seguito della discussione. Vorrei però precisare questo: se rinviando alla prossima riunione, rinviando per l'esame del provvedimento circoscritto così come è stato presentato ed in relazione agli emendamenti che sono stati proposti dal senatore Spezzano, che saranno accuratamente studiati e sui quali il Governo si riserva di esprimere la sua opinione.

Il problema più ampio, più generale, sia per ciò che attiene alla legge sulle acque, sia per ciò che attiene ai rapporti con le società elettriche, è naturalmente di tale portata da richiedere un impegno collettivo di Governo per poter esprimere una opinione.

Ecco perchè io sono d'accordo di rinviare l'esame del provvedimento circoscritto nei termini della proposta Benedetti e di esaminare in quella sede gli emendamenti avanzati.

CROLLALANZA. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario, pur essendo perfettamente d'accordo che il nostro esame deve limitarsi all'ambito della proposta di legge e degli emendamenti che sono stati presentati, in rapporto agli articoli del testo unico delle leggi che si vogliono modificare, di farci conoscere, allo stato attuale, che può non essere definitivo (perchè finchè non è approvato sia in sede di Commissione, sia in sede di Consiglio dei ministri ogni progetto può essere modificato), quale è il punto di vista della Commissione interministeriale che si occupa di questo problema.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Siamo d'accordo.

CARELLI. Va bene contenere nell'ambito delle proposte fatte dal collega Benedetti, la discussione e gli eventuali emendamenti; però proporrei anche di introdurre l'articolo primo della proposta De' Cocci, formulato in maniera adeguata alle necessità del momento.

PRESIDENTE, *relatore*. Quell'articolo 1 parlava di provvedimenti per l'alta montagna, ed era applicabile anche alla centrale elettrica di Castel Giubileo, che sta a 16 metri sul livello del mare!

CARELLI. Questo è un problema interessantissimo e scottante anche, ma noi ci troviamo di fronte a delle questioni che dobbiamo risolvere, anche in sede deliberante.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non vi sono osservazioni resta inteso che l'esame di questa proposta di legge continuerà in una delle prossime riunioni.

(Così resta stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni » (30)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Canevari.

CANEVARI, *relatore*. Il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1945, n. 78, allo scopo di facilitare le riparazioni o le ricostruzioni delle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, e degli altri edifici pubblici e privati danneggiati o distrutti per eventi bellici, disponeva le agevolazioni tributarie da applicarsi per la ricostruzione o le riparazioni stesse, che fossero state eseguite entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia entro il 1° luglio 1950.

Tali agevolazioni consistevano:

a) nella facilitazione consentita per ottenere la classifica di « distrutti o danneggiati da eventi bellici » agli effetti del decreto, delle case e degli edifici medesimi, poichè a tale fine è sufficiente l'attestazione, in carta libera, del sindaco del Comune, oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio;

b) nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione per le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite o permutate delle case o edifici interessati, e delle diverse aree sulle quali debba farsi la ricostruzione; e ciò anche in relazione alla attuazione di piani regolatori di cui alla legge del 1° marzo 1945, n. 154;

c) misura fissa pure nella imposta di registro sui contratti di affitto delle relative opere;

d) nella riduzione a un quarto dell'imposta di registro e misura fissa per quelle ipotecarie, per gli atti di finanziamento inerenti alle operazioni delle predette riparazioni o ricostruzioni;

e) nella esenzione dall'imposta generale sull'entrata dei corrispettivi degli appalti;

f) nella misura fissa dell'imposta di registro e ipotecaria, per conferimenti degli immobili (edifici o aree fabbricabili), nonchè per conferimenti in danaro, merci od altra cosa mobile a società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal citato decreto.

Le disposizioni relative alle imposte di registro ed ipotecarie, sia per gli atti di compravendita o di permuta, sia per i conferimenti a società, erano da applicarsi anche ai contratti stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, purchè fossero stati registrati in termine; onde il rimborso delle imposte pagate in più, su richiesta da farsi entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo.

Con il successivo decreto legislativo luogotenenziale n. 221 del 26 marzo 1946, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1946, n. 102, si è provveduto a stabilire che le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, siano dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Altre disposizioni chiarificatrici di quelle contenute nel decreto legislativo luogotenenziale n. 322 del 7 giugno 1945, sono riportate nel successivo citato decreto legislativo luogotenenziale particolarmente riguardo alle agevolazioni da estendersi alle case di abitazione ed agli edifici, comprese le opere pubbliche, anche se stradali, ferroviarie, idrauliche, civili o militari, nonchè ai fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali, distrutti o danneggiati per eventi bellici.

Con la legge 10 agosto 1950, n. 665, il termine di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, veniva prorogato fino al 30 giugno 1953, ossia per tre anni.

La proposta di legge in esame prevede una nuova proroga di due anni, con scadenza, cioè, al 30 giugno 1955.

Gli accennati provvedimenti sono stati di evidente opportunità e hanno concorso in maniera molto efficace a facilitare enti pubblici e privati nella esecuzione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli edifici urbani e rurali distrutti o danneggiati da eventi bellici.

La presente proposta di legge è stata approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati. Io ho letto il resoconto della discussione avvenuta in seno a quella Commissione, ed ho appreso che la votazione favorevole è stata unanime. Solo qualche deputato ha avanzato la richiesta di conoscere la portata del provvedimento ed il beneficio da esso derivante. Credo che a tale domanda si possa rispondere solo facendo presente ai colleghi che il provvedimento è stato tempestivo perchè si è avuto nel 1945, ovvero all'inizio della ricostruzione del nostro Paese, ed ha quindi contribuito sia a rendere più sollecita la procedura, sia anche a rendere meno pesante il sacrificio che sopportavano i privati e lo Stato per l'opera di ricostruzione. È da ritenere che tutti i contratti di compravendita, di permuta, di appalto resi necessari per le opere di ricostruzione abbiano risentito il beneficio apportato da questa legge.

La proposta di legge ha avuto, in data di ieri, il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro appositamente interpellata,

per cui a me non rimane altro da aggiungere se non il caloroso invito di volerla approvare.

CAPPELLINI. A nome anche degli altri colleghi del mio Gruppo dichiaro di non aver nulla da osservare in merito a questa proposta di legge: daremo pertanto il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

*La riunione termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.